

REGOLAMENTO

PER LA

DISCIPLINA

DELLE

ENTRATE

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 27.07.2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.
3. Le disposizioni dello Statuto del Contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

Art.2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art.3

Definizione delle entrate tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria istituite con legge dello Stato o della Regione e applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 5

Regolamentazione delle Entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art.6

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi sono determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di sua competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote, nonché le detrazioni ed agevolazioni ad esse collegate si intendono prorogate di anno in anno.
3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe e i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97.

Art.7

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

4. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Art.8

Forme di gestione delle entrate

5. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base di criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

6. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 9

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi e delle entrate non tributarie.

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione o atto equivalente.
2. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione dell'entrata, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura e partecipa al contenzioso tributario;
 - f) esercita il potere di autotutela;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - h) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - i) assume ogni iniziativa atta a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati

Art.10

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrate provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di accertamento.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge in materia di semplificazione e trasparenza del procedimento amministrativo.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti entro un termine non inferiore a 30 giorni, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata.
5. Dal contribuente non si possono esigere documenti o informazioni già in possesso del Comune o di altra amministrazione pubblica indicata dallo stesso.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale, dando atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento, è predisposto un piano di indirizzo dell'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi.

Art. 11

Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati di rilasciare i permessi di costruire e i certificati di agibilità, le autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, di ricevere le denunce di inizio attività o le comunicazioni di cessione fabbricato, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono note informative o moduli predisposti dall'ufficio tributi.

Art.12

Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di 60 giorni, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.

13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art.13

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo, qualora l'entrata sia gestita direttamente.
3. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al

pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

4. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.
5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
6. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.
7. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
8. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art.14

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata, se gestita in economia, ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta né sull'attività di accertamento del Comune.

4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata. In questo caso si applicano i principi del procedimento dettato dalla legge 689/81, come successivamente modificata e integrata.

Art.15

Interessi

1. La misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura annua pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili in caso di riscossione e dal giorno dell'eseguito versamento in caso di rimborso.

Art.16

Compensazione

1. Il contribuente, nel termine di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa entrata effettuato in periodi precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
2. Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al comune, o al concessionario per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente le seguenti indicazioni:
 - a) generalità e codice fiscale
 - b) l'entrata oggetto di compensazione
 - c) la somma dovuta al lordo della compensazione
 - d) i riferimenti dei versamenti delle maggiori somme versate sulle quali è stata operata la compensazione

Art. 17

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio, nei termini previsti dalla legge.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Non si procede al rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente.

4. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente.

Art. 18

Importi minimi dei versamenti e dei rimborsi di tributi comunali

1. Gli importi minimi per singolo tributo sono stabiliti nei rispettivi Regolamenti comunali in considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare per pervenire all'accertamento o alla riscossione del tributo, e delle modalità previste per il pagamento da parte del contribuente.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art.19

Riscossione

1. La riscossione volontaria delle entrate comunali, se non diversamente stabilito dalla legge, è effettuata mediante versamento diretto in tesoreria o presso banche convenzionate, versamento su conti correnti postali intestati al Comune o alla Tesoreria, oppure mediante i soggetti abilitati alla riscossione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, qualora la riscossione sia stata ad essi affidata.
2. La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata mediante la procedura del ruolo, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, qualora sia affidata agli agenti della riscossione, oppure mediante ingiunzione fiscale ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale oppure affidata agli altri soggetti menzionati nell'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune, dopo la notifica della richiesta di pagamento o della messa in mora, degli atti di accertamento ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la facoltà di ricorrere al giudice ordinario per recuperare il credito, purchè il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza anche economica di tale procedura.

Art.20

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari condizioni di disagio economico.
2. La Giunta Comunale si esprime inoltre in ordine alle richieste di rateazione o di sospensione della riscossione presentate dai singoli contribuenti per comprovate difficoltà di ordine economico opportunamente documentate.

Art. 21

Contenzioso tributario

1. La costituzione e la rappresentanza in giudizio del Comune compete al Responsabile dell'entrata specifica.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art.22

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52 co. 5, lett. B) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, e, in particolare, nelle ipotesi non esaustive di:
 - doppia imposizione;
 - errore di persona;

- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 23

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Finalità**
- Art. 3 Definizione delle entrate tributarie**
- Art. 4 Definizione delle entrate patrimoniali**
- Art. 5 Regolamentazione delle entrate**
- Art. 6 Determinazione delle aliquote e delle tariffe**
- Art. 7 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**
- Art. 8 Forma di gestione delle entrate**
- Art. 9 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi e delle entrate non tributarie**
- Art. 10 Attività di verifica e di controllo**
- Art. 11 Interrelazioni tra servizi e uffici comunali**
- Art. 12 Diritto di interpello**
- Art. 13 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**
- Art. 14 Sanzioni**
- Art. 15 Interessi**
- Art. 16 Compensazione**
- Art. 17 Rimborsi**
- Art. 18 Importi minimi dei versamenti e dei rimborsi dei tributi comunali**
- Art. 19 Riscossione**
- Art. 20 Sospensione e dilazione del versamento**
- Art. 21 Contenzioso tributario**
- Art. 22 Autotutela**
- Art. 23 Disposizioni finali**